

habentes, illis alias in suo robore permanfuris, ad premissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ac derogatum esse volumus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§.5. Volumus autem, ut earumdem presentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constituta munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis presentibus haberetur, si forte exhibita, vel ostensa.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXVI. Aug. MDCLXXXIV. Pontificatus nostri Anno Octavo.

CXLV.

Statuitur, ut Fratres Laici Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, in posterum non eligantur in Consultores.

Hujus Congregationis Regula confirmata fuit a Greg. XIV. Const. ed. 1591., Septemb. 21. P. 1., & deinde reformata a Clem. VIII. Const. ed. 1600., Decemb. 29. P. 9. Ab Alex. VII. Const. ed. 1662., Decemb. 6. P. 8. statutum fuit, Clericos praesertim esse Laicos omnibus in functionibus, & ab Innocent. XII. iidem Laici privati fuere voce activa, & passiva Const. ed. 1697., Aug. 20. P. 7.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Exponi Nobis nuper fecit dilectus filius Joannes Baptista Laagna Praefectus Generalis Congregationis Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, quod licet per quandam Constitutionem fel. rec. Gregorii XIV. Praedecessoris Nostri super confirmatione Instituti dictae Congregationis emanatam, ordinatum fuisset, ut eadem Congregatio per unum Praefectum Generalem, & quatuor Consultores idoneos, qui perpetui essent, hoc est ad sui vitam in suis Officiis respective durarent, regi deberet, nec ulla de Fratibus Laicis ipsius Congregationis ad officia Consultorum hujusmodi eligendis, seu assumendis in eadem Constitutione mentio facta fuisset, nihilominus per Constitutiones Congregationis praefatae subinde conditas, & a rec. mem. Clemente Papa VIII. Praedecessore pariter Nostro confirmatas, abrogata officiorum perpetuitate specialiter ordinatum fuit, ut ex quatuor Consultoribus praedictis duo Sacerdotes, & duo Fratres Laici eligerentur. Cum enim praecipuum dictae Congregationis Institutum sit Ministerium Spirituale curationis Animarum, quo ad Sacerdotes; Secundarium vero Ministerium, Misericordiae corporalis Infirmis impendendae, quod ad Fratres Laicos respective spectat; existimatum fuit conveniens esse, ut quandoquidem Congregatio praefata tunc temporis Nosocomiorum servitio, per Sacerdotes quidem quoad procuracionem salutis Animarum, per Fratres Laicos vero quoad curam corporalem Infirmorum, operam daret, dicti Fratres Laici, qui onus misericordiae corporalis, cum assistentia, & continua habitatione in Nosocomiis hu-

Juxta Constitutiones duo Laici esse debent Consultores.

jusmodi sustinebant, in partem regiminis, assumereatur. Verum quia tunc praevidebatur fieri posse, ut Sedes Apostolica ministerium inservendi cum continua habitatione in dictis Nosocomiis tolleretur, aut illud per Patronos, & Administratores eorumdem prohiberetur; ideo ordinatum, atque stabilitum fuit, ut in his casibus continuaretur Institutum inserviendi Infirmis cum assistentia diurna, & nocturna in Domibus privatorum, ac carceribus, & ubicumque opus foret. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, Constitutiones quidem praedictae haec tenus servatae fuerint; servitium vero, & residentia in Nosocomiis hujusmodi omnino cessaverit, nec praeter Januense illum Nosocomium ad curam Religiosorum dictae Congregationis remanserit, ac proinde Fratres Laici, quibus onus misericordiae corporalis incumbere nullo modo praesent servitium, nisi associationem Sacerdotum, quibus secundum Institutum supra dictum praecipua cura assistendi moribundis, eorumque animarum salutem procurandi incumbit; Cumque iidem Fratres Laici ad gubernium praefatae Congregationis sint omnino inutiles, quippe qui rudes, & literarum imperiti aliena suffragia, & auctoritatem caeco obsequio, ut plurimum sequantur. Nobis propterea dictus Joannes Baptista Praefectus Generalis humiliter supplicari fecit, ut in praemissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

§.1. Nos igitur ex commissi Nobis divinitus Pastoralis officii debito ad ea, quae recto ejusdem Congregationis gubernio conducibilia sunt favorabiliter intendentes, dictumque Joannem Baptistam specialis favore gratiae prosequi volentes, & a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinat, ut de cetero nullus Frater Laicus dictae Congregationis in Consultorem ipsius Congregationis eligatur, seu assumatur, sed quatuor Consultores Congregationis hujusmodi omnes ex Presbyteris expresse professis ejusdem Congregationis eligi, seu assumi debeant, auctoritate Apostolica tenore praesentium statuimus, & ordinamus.

§.2. Decernentes easdem praesentes Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit inviolabiliter observari: sicque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§.3. Non obstantibus praemissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non dictae Congregationis, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & consuetudinibus, Privilegiis quoque Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet con-

Causa novi Statuti.

Proces Praefecti Generalis.

Statutum praedictum.

Clausula.

cessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanfuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXXI. Augusti MDCLXXXIV. Pontificatus Nostri Anno Octavo.

CXLVI.

Confirmantur erectio, & Constitutiones Congregationis Presbyterorum, & Clericorum Sancti Josephi in Ecclesia S. Pantaleonis de Urbe.

Alia similes Congregationes approbate fuerunt ab hoc Pontifice Const. ed. 1693., Maji 20., P. 7., & Const. ed. 1690. Sept. 13., P. 9.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

EX injuncto Nobis divinitus Apostolicae servitutis munere ad ea, quae Christianae charitatis, atque pietatis opera ubique locorum, praesertim in hac Alma Urbe Nostri, ex qua bonorum operum exempla in omnes Christiani Orbis partes assidue promanant modis congruis promoventur, favorabiliter intendentes, Congregationes Christifidelium in id ipsum laudabili studio incumbentes Apostolico favore prosequimur, & circa earum statum recte, atque ordine disponendum datae nobis a Domino potestatis pariter libenter interponimus, factisque pro illarum felici regimine, & gubernio Constitutiones Apostolicas muniminis praesidio constabilibus sicut omnibus mature percipis, ad Omnipotentis Dei gloriam, ac pietatis incrementum, & felicem progressum salubriter in Domino expedire arbitramur.

§.1. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filii Presbyteri, seu Clerici Congregationis sub titulo S. Josephi in Ecclesia S. Pantaleonis de Urbe praefata instituta, quod dudum fel. rec. Paulus Papa V. Praedecessor noster Confraternitatem, seu Congregationem sub titulo, seu denominatione Mortificationis in Oratorio Purificationis Beatae Mariae Virginis prope Ecclesiam S. Laurentii in Damaso de eadem Urbe sito, ad supplicationem tunc in humanis agentis Pauli Motae per quasdam suas in simili forma Brevis literas anno 1620. expeditas erexit, & subinde, rec. me. Innocentius Papa X. etiam Praedecessor Noster eandem Congregationem sub titulo, seu invocatione Sancti Josephi de novo erectam per quasdam suas pariter in forma Brevis literas anno 1649. emanatas in praefatam Ecclesiam Sancti Pantaleonis in Montibus de Urbe transtulit, ubi nonnulli Presbyteri ipsius Congregationis convivebant, sub quorum directione alii Confratres non conviventes ad obeunda spiritualia eorum exercitia conveniebant. Verum cum, dicti non conviventes Congregationem hujusmodi deseruissent, nec ad ullum exercitium a tri-

Dist. 15. Novemb. An. 9.

Proseminium.

Species facti quod iterum describitur in sequenti Decreto.

Erecta fuit haec Congregatio sub titulo. Mortificationis, & deinde translata ad S. Ecclesiam sub invocatione S. Josephi.

ginta circiter annis convenirent; praefati Presbyteri conviventes Nobis humiliter supplicari fecerunt, ut eosdem non conviventes, tanquam impedimentum Dei servitio praestantes, a dicta Congregatione removeri mandaremus, ipsisque Presbyteris Constitutiones pro felici eorum Congregationis gubernio edendi facultatem tribueremus. Cumque Nos supplicem libellum super hoc pro eorum parte Nobis porrectum ad Congregationem Venerabilium Fratrum Notariorum S. R. E. Cardinalium, & dilectorum filiorum Romanae Curiae Praelatorum super negotiis Visitationis Apostolicae Ecclesiarum, & locorum piorum dictae Urbis auctoritate Apostolica institutam remississemus; ab eadem Congregatione Cardinalium, & Praelatorum in Visitationem Ecclesiae S. Pantaleonis, & Congregationis S. Josephi praefatorum electus fuit dilectus filius noster Felix ejusdem S. R. E. Diaconus Cardinalis Rospiglosius nuncupatus, qui cum in actu Visitationis multas inordinationes tam in spiritualibus, quam in temporalibus ex illa conviventium unione enatas esse comperisset, praefatae Congregationi Cardinalium, & Praelatorum retulit sibi videri expedire, ut ad erectionem formalis Congregationis pro solis Presbyteris, & Clericis, qui conviverent, deveneretur, exclusis omnibus non conviventibus, quibus tamen praestaretur commoditas Oratorii, in quod ad spiritualia exercitia sub directione alicujus ex dictis Presbyteris conviventibus obeunda convenire valerent; utque Constitutiones, quas pro felici, prosperoque Congregationis conviventium hujusmodi regimine, & gubernio, a quondam Mariano Socino, dum vixit Presbytero Seculari Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii de Urbe jam firmatas, seu compilatas repererat, approbarentur. Porro eadem Congregatio Cardinalium, & Praelatorum, audita, & examinata Felicis Cardinalis relatione hujusmodi, auditis quoque pluries partibus tam in voce, quam in scriptis informantibus, ejusdem Felicis Cardinalis votum, sive sententiam hujusmodi per duo Decreta die 16. Septembris 1683., & die 13. Januarii proxime praeteriti respective emanata, approbavit, ipsorumque Decretorum executionem dilecto etiam filio Nostro Gaspari S. R. E. praefatae Presbytero Cardinali de Carpinco nuncupato, Nostro in Urbe praefata Vicario in spiritualibus generali commisit. Ipse vero Gaspar Cardinalis, & Vicarius, in vim Decretorum hujusmodi, praedictam Congregationem S. Josephi apud supradictam Ecclesiam S. Pantaleonis pro conviventibus, & non conviventibus jampridem, ut praefertur, erectam in Congregationem pro Sacerdotibus, & Clericis tantum in ipsa conviventibus restrinxit, & reduxit, & denuo quatenus opus esset erexit, & instituit, eosdemque conviventes nomine Congregationis hujusmodi corpus legitime constituere decrevit, exclusis omnibus non conviventibus a corpore ejusdem Congregationis, quibus tamen pro eorum exercitiis spiritualibus sub alicujus ex Presbyteris conviventibus directione peragendis, Oratorium assignavit, ac Constitutiones praedictas jam revisas approbavit, & confirmavit, & alias prout uberius continetur in ejusdem Gasparis Cardinalis Decreto desuper emanato, cui eadem Constitutiones de verbo ad verbum insertae sunt, tenoris, qui sequitur videlicet.

Ex voto Cardinalis Visitationis excludendi erant a Congregatione Presbyteri non Conviventes, pro quibus eligendum Oratorium, & conviventium Constitutiones approbandae.

Commissarius fuit Card. Vicario executioni dicti Voti.

Fidem



ordinarij di Monache, nè accettar cariche, ovvero Offizj, che habbino peso di far fuori di Congregazione, o siano incompatibili con l'osservanza delle nostre Costituzioni, se non fosse per poco tempo, e con licenza del Rettore. Dovranno bensì obbedire, quando faranno richiesti per Confessori straordinarij di Monache, e potranno accettare la direzione, o soprintendenza al governo spirituale de' Monasterj, quando fosse loro comandato dal Sig. Card. Vicario, o da altri Sig. di Roma.

5. E perchè nelle Comunità non tutti sono di una natura, o di un genio, e spesso volte succede, che passino male soddisfazioni tra quelli, che convivono; tratteranno sempre i Padri tra loro con ogni cortesia, e civiltà, e si compatiranno l'un l'altro; avendo in considerazione, che questa è una società libera, eletta da ciascuno volontariamente per Cristo, e che non sono legati con altro vincolo, che con quello dell'amore. Onde se mai ne nascesse tra loro differenza alcuna, il Rettore con carità riunisca subito gl'animi, e non permetta mai contenzioni. E se per cagione dell'umana fiacchezza correffe in pubblico qualche parola pungente, quello, che farà stato il primo, la sera in Refettorio terminata la Mensa dirà la sua colpa, ed ambedue si chiederanno scambievolmente perdono.

6. Nel modo di vestire faranno tutti conformi, e dovrà essere modesto senza seta, e senza zazzera; ma secondo vien ordinato da' Saggi Canonici, e conforme costumano l'altre Congregazioni de' Padri Secolari; ed osserveranno nelle precedenze l'ordine dell'anzianità, precedendo sempre il Rettore a tutti durante il suo Offizio, nel camminare, in qualsivoglia funzione, ed atto comune; ma terminato l'Offizio ritornerà al suo grado, senza alcuna esenzione.

7. Quando poi qualcuno de' Padri per sollievo delle fatiche, o per cagione d'infermità volesse portarsi in Villa, ovvero assentarsi a tempo per qualche suo bisogno da Roma, in questi casi dovrà sempre domandare licenza al Rettore, appresso del quale sarà la facoltà di concederla; per tre, o quattro mesi dell'anno; ma se l'assenza esser dovesse più lunga, si richiederà il consenso ancora de' Deputati.

## CAPITOLO QUARTO.

## De' Soggetti da riceverli in Congregazione.

1. Quanto più i Soggetti faranno idonei, tanto più fervorosamente si eserciterà il culto Divino, e maggiore sarà il progresso della nostra Congregazione, e però si raccomanda a' Padri, che non guardino a raccomandazioni, ma nella recezione di essi, deposto ogni interesse proprio, ed ogni sorte di rispetto umano, abbiano solamente il fine alla gloria di Dio. Per tanto si proibisce loro di non ammettere mai alcuno, sia di qualsivoglia grado, o condizione, se non per conviver tra' nostri. E nemmeno, si dovrà ricevere chi venisse con altro fine, che di servire al Signore; chi non avesse animo di permanenza, e chi per indisposizione di corpo, o di fiacchezza di natura non potesse vivere alla mensa commune. Si vieta parimente il ricevere quelli, che fossero contumaci, o proceffati, di cattiva opi-

nione, contenziosi, di proprio giudizio; superbi, rozzi, e malanconici.

2. Abili solamente faranno per la nostra Congregazione persone nate di onorata famiglia, di età proporzionata per l'osservanza delle nostre Costituzioni, libera da ogni impegno, capaci di Studio, e di spirito, di buona indole, umili, docili, flessibili, e de quali sempre vi sia speranza di maggior profitto.

3. Chi sentirà chiamarsi da Dio al nostro modo di vivere, dovrà scoprire la sua intenzione al Rettore, da cui si manifesterà a' Deputati, e se da' Deputati sarà giudicato idoneo per il nostro Istituto, il Rettore dovrà proporlo nella piena Congregazione di tutti i Padri, de' quali si elegeranno due per pigliare l'informazione, e riferirla al Rettore; e tra tanto sarà in libertà di ciascuno di scoprire il medesimo, se avrà motivi rilevanti in contrario. Sentita il Rettore l'informazione, se troverà, che il soggetto, che fa l'istanza abbia quelle condizioni, che richiedono le nostre Costituzioni, dovrà esporlo a' voti segreti di tutti i Padri, de' quali, se due terzi saranno favorevoli, sarà ricevuto, come confratello tra' nostri; e se mancasse questo numero, si avrà per escluso. Sei mesi dovrà tenerli in Casa come Ospite, acciocchè egli possa ben considerare il modo di vivere nella nostra Congregazione, e deliberare con più maturità del suo stato; e i Padri osservare la di lui capacità per meglio assicurarsi della vocazione; e non ingannarsi in casi di tanta premura.

4. Nel corso di questi sei mesi non s'impiegarà in cosa alcuna dell'Istituto propria de' Padri; ma solamente si farà fermoneggiare di quando in quando in Refettorio, acciocchè ogn'uno possa sentire il talento, e l'attitudine, che avrà nel discorrere.

5. Terminati sei mesi, se sarà giudicato idoneo per il nostro Istituto, si ammetterà dal Rettore, e Deputati al Noviziato, che dovrà durare due anni. In questo tempo si occuperà meno, che sarà possibile nelle cose esteriori, ma si applicerà solamente ad esercizi di Spirito, ed a Studj. Compito il Noviziato, e stimandosi abile, si ammetterà in Congregazione, al quale ultimo ricevimento concorreranno tutti i Padri con il loro voto, che dovrà darsi in segreto, e i due terzi favorevoli basteranno per includere, e mancando questo numero, si avrà per escluso. Se poi sarà incluso, allora dovrà chiamarsi di Congregazione, e non prima. E si osservi, che ciascuno dovrà riceverli con peso di un'annua contribuzione per il suo vitto ad arbitrio de' Padri.

## CAPITOLO QUINTO.

## Dell'esclusione de' Soggetti.

Prima, che i Soggetti faranno dichiarati di Congregazione cioè tra li due anni, e mezzo dal giorno, che faranno ammessi in Casa, come Ospiti, potranno esser esclusi, e licenziati solamente dal Rettore, e Deputati per giuste cause; allora poi che terminato il Noviziato saranno stati ammessi, e dichiarati di Congregazione, non potranno essere esclusi, se non da due terzi de' voti di tutti i Padri, e i voti si daranno in segreto. Ne mai si potrà escludere alcuno, se non per grave demerito, e con la precedente cor-

correzione, il qual demerito dovrà essere giudicato dalla medesima Congregazione.

## CAPITOLO SESTO.

## Degli Offizj della Congregazione.

Acciocchè nella nostra Congregazione di S. Giuseppe non nasca disordine, ma si cammini con buone Regole, tanto nel governo economico, quanto nell'osservanza delle Costituzioni, si assegneranno a' Padri diversi Offizj, tutti con la dipendenza da un capo, come da loro Superiore. Il primo dunque, e principale Offizio sarà quello del Superiore, il quale dovrà chiamarsi con titolo di Padre, ovvero Rettore. Appresso il Rettore verranno i Deputati. Il Padre Spirituale, e sarà quello, che avrà la cura di far le conferenze a' Sacerdoti stranieri. Il Ministro. Il Bibliotecario. Il Sagrestano. Il Segretario. L'Infermiere, & il Cashiere, de' quali Offizj si farà la mutazione ogni tre anni.

## CAPITOLO SETTIMO.

## Del Rettore.

1. All'elezione del Rettore dovranno concorrere tutti i Padri, quelli cioè che terminato il Noviziato saranno stati ammessi in Congregazione, i quali non potranno eleggere alcuno, se non avrà compiti quarant'anni d'età, e che almeno non sia stato sei anni tra' nostri da computarsi dall'ultima recezione. E perchè dalla virtù, ed esemplarità del Superiore dipenderà la quiete, la conservazione, e l'aumento della nostra Congregazione, si esortano tutti a deporre ogni passione, qualsivoglia interesse, e rispetto umano, ed elegger quello, che tra tutti, secondo Dio stimarano il più degno, il più osservante, ed il più idoneo. Darà ciascuno il suo voto in segreto, ed allora sarà fatta canonica l'elezione, quando in uno converrà la maggior parte de' voti.

2. Non abbia il Rettore particolarità di cibi alla Mensa, nè di apparati nella Sagrestia, e terminato l'Offizio, resterà senza alcuna esenzione, e ritornerà al suo luogo secondo l'anzianità e leggerà alla mensa, mentre non sarà dispensato dall'età.

3. Durante il suo Offizio farà la Benedizione alla mensa, dove sederà sempre nel primo luogo, il quale in sua assenza non dovrà mai esser occupato da' Padri; renderà le Grazie, e darà il segno, quando da chi legge terminar si dovrà la Lezione; ed allora che il Rettore sarà impedito, supplirà il più anziano.

4. Cura sarà del Rettore, e in sua assenza del più anziano, che siano osservate le Costituzioni, per il qual fine potrà radunare la Congregazione de' Deputati, ogni volta, che lo giudicará necessario; e dovrà ancora il Rettore eleggere i Soggetti, quando a lui faranno domandati da' Superiori di Roma.

5. Non potranno il Rettore, e i Deputati eleggere alcuno a confessare in Chiesa, ma dovrà farsi l'elezione de' Confessori dalla piena Congregazione con voti segreti; e quello in cui converranno più voti, sarà eletto. In questa elezione non si abbia riguardo alcuno all'anzianità, ma solamente al merito, e chi sarà elet-

to, si mandi ad esser approvato dal Sig. Cardinal Vicario.

6. Non potrà il Rettore senza il consenso de' Deputati privare alcuno di Offizio, ancorchè le ragioni fossero rilevanti; Ne i Deputati potranno deporre il Rettore; ma se portasse mai il caso, che per grave demerito, si dovesse procedere alla di lui deposizione, si richiederanno due terzi de' voti della piena Congregazione di tutti i Padri. Così ancora se si giudicasse espediente in qualche caso particolare di dover dispensare a qualche circostanza di queste nostre Costituzioni faranno necessarij due terzi de' voti de' Padri.

7. Il Rettore da per se solo non potrà risolvere negozio alcuno appartenente alla Congregazione: ma se il negozio sarà ordinario, basterà il consenso de' Deputati; se straordinario, si proporrà in piena Congregazione, e si risolverà con il consenso della maggior parte de' voti.

8. La Congregazione de' Deputati dovrà farsi ogni quindici giorni, e altre volte occorrendo il bisogno ad arbitrio del Rettore, nella quale ciascuno de' Deputati potrà proporre il negozio, che avrà da discorrere; se però la materia fosse tale, che dovesse discorrersi nella piena Congregazione de' Padri, dovrà proporla solamente il Rettore, il quale, se resistesse di farlo, e fosse pertinace, con il consenso della maggior parte de' Deputati, spetterà di proporla a' Deputati medesimi.

9. Si proibisce espressamente al Rettore di spendere di propria autorità più di uno scudo il mese sopra le spese ordinarie per il mantenimento della Casa: onde se gli occorresse di dover far spese di maggior somma fino a cinque scudi il mese, potrà dar licenza la Congregazione de' Deputati, ma per somma maggiore di detti scudi cinque, sarà necessario l'assenso de' Padri, con il voto delli due terzi.

10. Ogn'anno si rivederanno i conti dell'Amministrazione in piena Congregazione de' Padri, ove pubblicamente si rappresenterà lo stato di essa, acciocchè a tutti sia noto il debito, o capitale, che fu fatto in quell'anno.

## CAPITOLO OTTAVO.

## Del Ministro.

1. Il Ministro dovrà eleggersi dal Rettore, e da' Deputati, e appresso il medesimo farà il governo economico della nostra Congregazione, con la total dipendenza però dal Rettore.

2. Non perciò potrà il Ministro tener in mano il denaro, dovendosi questo indispensabilmente conservare appresso il Padre, che dal Rettore, e Deputati, si eleggerà per Cashiere.

3. Dovrà il Ministro soprintendere alle riscossioni, e alle liti; ma perchè da questa distrazione potrebbe facilmente nascere il torpore nell'osservanza delle Costituzioni, e ancora rendersi il soggetto odioso appresso gli stranieri; pertanto acciocchè si mantenga nella nostra Congregazione sempre vivo il fervore, e si conservino tutti nella stima, e nel rispetto de' Secolari, si commetteranno le riscossioni a un Servente, che dal Rettore, e Deputati sarà stimato il più idoneo, e si darà la cura di comparir in giudizio ad Procuratore, ovvero Sollecitatore.

4. Per i pagamenti poi, che si faranno in no-



*Idem facio per presentes Ego infra scriptus Tribunalis Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Cardinalis Vicarii Secretarius, qualiter in currenti libro Decretorum adest infra scriptum Decretum tenoris sequentis videlicet.*

*Decretum  
Card. Vicarii  
cum dd. Con-  
stitutionibus  
& nonnullis  
adjunctis.*

Die quinta Septembris 1684. Pro RR. Sacerdotibus conviventibus in Domo Sancti Pantaleonis ad Montes, contra quoscumque &c. comparuit coram Eno, & Reverendissimo Domino Gaspare de Carpinea SSmi D. Nostri Papae Vicario Generali &c. meque &c. R. P. Joannes Paulus de Rocchis uti Procurator Sacerdotum Conviventium, atque Eminentiae suae suppliciter exposuit, quod alias ad preces, & cooperationem quondam R. Sacerdotis Pauli Motte auctoritate Apostolica, & per Breve fa. mem. Pauli Papae V. sub die 30. Junii 1620. Confraternitas, seu Congregatio de Mortificatione nuncupata sub invocatione Purificationis Beatae Mariae Virginis in Ecclesia, seu Oratorio Purificationis Beatae Mariae prope Ecclesiam S. Laurentii in Damaso de Urbe creata, & instituta fuit, quae postmodum Confraternitas, seu Congregatio ad Ecclesiam Sancti Pantaleonis in Montibus per Breve fa. me. Innocentii Papae X. sub die 7. Octobris 1649. & sub denominatione Sancti Iosephi, & Purificationis Beatae Mariae translata, & denuo creata, ibique tam per Sacerdotes conviventes, quam etiam per alios Sacerdotes, & Laicos non conviventes exercita reperitur. Nuper vero animadverto, quod praefati non conviventes impedimento potius quam auxilio Confratribus conviventibus Oratoribus in eorum spiritualibus exercitiis aderant, iidem Oratores preces Sanctissimo Domino Nostro Innocentio XI. porregerunt pro segregatione, & remotione dictorum non conviventium, & stabilimento formalis Congregationis ipsorum Sacerdotum, & Clericorum conviventium tantum, sub certis regulis, & Constitutionibus zelo, & prudentia Venerabilis me. Patris Mariani Sozzini compilatis, & dispositis, quas factis Eminentiae suae exhibuerunt tenoris &c. idemque Sanctissimus preces praedictas ad Sacram Congregationem Visitationis Apostolicae remisit, quae super praemissis Eminentissimum, & Reverendissimum Dominum Felicem Cardinalem Rospigiosum in Visitatorem, assignato Coadjutore R. P. D. Piccolomineo specialiter deputavit, idem Eminentissimus Visitator censuit erigendam esse formiter Congregationem conviventium tantum, exclusis Confratribus praedictis non conviventibus a gubernio, & dispositione eorum, quae ad Congregationem praedictam conviventium pertinent, & reservata solummodo eiusdem facultate se congregandi, & opera pietatis exercendi in Mansionem, seu Oratorio pro exercitiis praedictis sub directione Sacerdotum conviventium exequendis, ad cuius Visitationis tenorem Sacra Congregatio suum Decretum, & commissionem E. V. directam interposuit sub diebus 16. Septembris 1683., & 13. Januarii 1684. Qua propter Oratores praefati ad executionem ipsius Decreti, & ad erectionem eiusdem Congregationis sub titulo S. Iosephi, & approbationem praefatarum Constitutionum procedi praesunt, & instant, omni &c. Qui Eius, & Reverendissimus Dominus Cardinalis Vicarius sedens &c. visa relatione eiusdem Eminentissimi Domini Cardinalis Felicis Rospigiosi, & commissionis praedictae, eiusdem relationis vigore

sibi facta, visis memoratis Constitutionibus ejusdem Venerabilis Congregationis Sancti Iosephi in Ecclesia Sancti Pantaleonis ad Montes tenoris hic inserti, videlicet:

### C O S T I T U Z I O N I.

Della Congregazione di S. Giuseppe.

### C A P I T O L O P R I M O.

Degli Esercizj della Congregazione.

Perche l'Orazione deve essere il primo, & principal esercizio della Congregazione di S. Giuseppe, col dieci mezzo a' Padri, che in essa conviveranno, si renderà più facile l'osservanza delle Regole, si manterrà viva la carità, e sempre più si avanzeranno nel servizio di Dio, però dovrà ogn'uno ogni mattina fare un'ora d'Orazione mentale da per se privatamente nella sua Camera. E la sera al tocco dell' Ave Maria converranno tutti nell'Oratorio, ove premeffa una breve meditazione, si tratteranno per lo spazio di mezz'ora ad orar mentalmente, dopo di che ne' giorni di Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, ed in ciascuno della Settimana Santa, si farà la disciplina, e ne gl'altri in luogo della disciplina, si recitaranno le Litanie de' Santi, fuor che ne' giorni di Sabato, ne' quali si recitaranno quelle della Beatissima Vergine Avvocata particolare della nostra Congregazione, ed a quest' esercizio, si darà adito a tutti quelli, che vorranno concorrervi, eccetto che a Donne, e Bambini &c.

2. Si assegnerà in Chiesa per beneficio de' Confluenti un numero determinato de' Confessori, i quali assisteranno al Confessionario tutte le mattine di festa, ed ogni Mercoledì, e Venerdì, quando dal Rettore non fossero dispensati per giuste cause.

3. La Domenica dopo l'ora del Vespero, si porrà il Santissimo Sacramento per spazio d'un'ora, o poco più, a cui dovranno intervenire tutti con Cotte, e dopo un quarto d'Orazione mentale, si farà un Sermone di circa mezz'ora, si recitaranno alcune brevi Orazioni in onore di S. Giuseppe, e si darà al Popolo la benedizione, e s'abbia cura per quanto si può di non ammettere a fermoneggiare Sacerdoti stranieri, ma sarà quest'Offizio de' Padri, come esercizio proprio dell'Istituto, osservandosi l'ordine dell'anzianità da ciascuno per giro. Si elegga un Padre, il quale due, o più volte il mese, secondo che giudicherà esser expediente, dovrà tenere una conferenza a' Sacerdoti stranieri, in cui tratterà di materie morali, Ecclesiastiche, e spirituali, accioche, si rendino capaci al governo de' Monasterj di Monache, e per altri impieghi, per i quali volessero di loro servirsi i Superiori di Roma. E si preparerà una stanza a modo di Oratorio per i Fratelli non conviventi del medesimo Oratorio, ove possono far le loro devozioni sotto la direzione di un de' Padri. Questo ristretto però si osservi, che non ha convenienza alcuna con la nostra Congregazione; Onde i Sacerdoti e li Fratelli, che vi concorreranno, dovranno riconoscere, che quest' esercizio si fa loro da' Padri per carità, nè potranno mai pretendere d'averne alcuna parte col nostro Istituto.

4. Per mantenere la Congregazione netta da di-

*Constitutio-  
nes praedictae.*

da difetti, e per promuovere maggiormente il fervore, ed il servizio di Dio, si farà ogni mese l'accusa delle colpe, ove intervengono non solamente i Novizj, e quelli, che si ritroveranno a prova come forastieri, ma tutti i Sacerdoti, e Padri di Congregazione, con questa differenza però, che i forastieri, e Novizj detta che averanno la colpa, dovranno partire, e lasciare, che i Padri proseguiscano per loro questo sì profittevole, e santo Esercizio.

5. Ciascuno, che conviverà tra' nostri, potrà eleggersi il Confessore a suo libito, purchè si confelli da' Sacerdoti di Casa, ed approvati dal Signor Cardinal Vicario.

### C A P I T O L O S E C O N D O.

Del Convitto.

1. Perchè nelle Comunità l'osservanza delle Regole, ed il torpore nel servizio di Dio sogliono aver principio per l'ordinario dalle singularità, che ad alcuni si permettano senza legittime cause, pertanto acciochè nella nostra Congregazione si mantenga sempre vivo il fervore, dovrà farsi la mensa comune, in cui espressamente si proibiscono le vivande particolari, eccetto che a gl'Infermi, e Convalescenti con il consenso del Rettore, ma ciascuno si contenterà di ciò, che a lui sarà dato, ed acciochè con il corpo si nutrisca la mente ancora di fanti, ed eruditi pensieri, si darà principio tanto al pranzo, quanto alla cena colla lezione della Sacra Scrittura, e poi si seguirà con un altro libro volgare, sino a tanto, che sarà dato il segno dal Rettore, o da chi presiede in suo luogo, dopo la quale si proporranno da uno de' Sacerdoti due dubbj, uno di moralità, e l'altro della Scrittura, facili, e chiari, a quali sarà in libertà de' gl'altri Sacerdoti, che saranno fuori del Noviziato il rispondere a quello, che loro piacerà, purchè si risponda con brevità, con modestia, e senz'alterazione, e quelli i quali non volessero rispondere non siano astretti, ma farà lecito loro di rimetterli all'opinione dell'altri. Per poi mantenere lo spirito sollevato, e gl'animi uniti, si contenteranno di trattenerli dopo pranzo, e dopo cena tutt'assieme in ricreazione per lo spazio di un'ora, o vero mezza ad arbitrio del Rettore.

4. Nessuno potrà mai andare a pranzo, a cena, e molto meno a dormire fuori di Casa senza licenza del Rettore, o vero Decano in sua assenza. E quando qualcuno de' Padri sarà occupato in servizio de' Superiori di Roma, procurerà per quanto a lui sarà possibile di ritornare a gl'atti di Comunità, e sopra tutto a mensa, ed a dormire in Congregazione.

3. Non si tenghino Convittori, e ne meno si ammetta alcuno alla mensa co' Padri, senza licenza espressa del Rettore, e se alle volte si giudicasse bene di usar quest'atto di amorevolezza con qualcuno de' confidenti della nostra Congregazione, esaminarà prima bene il Rettore le circostanze, ed avvertirà in questo di non essere facile a concedere licenza.

4. Si farà una sol mensa, o vero due secondo il numero, e comodità de' Padri, alla prima de' quali tutti cercheranno di convenire nel medesimo tempo, lasciando ogn'altra occupazione. E perchè ciascuno, si trovi spacciato, saranno l'ore assegnate a' mese per mese, e la mattina da

un de' Serventi si daranno diversi segni. Il primo mezz'ora avanti, il secondo nell'atto istesso, in cui dovrà incominciarsi la mensa, il qual terminato, si troveranno tutti al luogo da lavarsi le mani, di dove sino, che saranno giunti alla Camera della ricreazione osserveranno rigoroso silenzio.

5. A mensa per motivo di umiltà dovranno servire i Padri medesimi uno per giorno in giro, da quel servizio nessuno sia esente, ne meno il Rettore, eccetto però gl'Infermi, e Convalescenti, così parimente dal leggere a mensa non sia eccettuato alcuno de' Padri, se non il Rettore pro tempore durante il suo Offizio, e quelli, che avranno compiti cinquant'anni di età, dovendo tutti gl'altri leggere ciascuno per un'intera settimana per giro.

6. Nel tempo della mensa non si porteranno ambasciate a' Padri, se non allora, che il negozio fosse grave, e non potesse patir dilazione, il che s'osserverà la Domenica, quando sarà esposto il Santissimo in Chiesa, e la sera, quando si farà l'Orazione mentale nell'Oratorio.

### C A P I T O L O T E R Z O.

Di altre particolarità da osservarsi in Congregazione.

1. Perche la facilità d'indurre forastieri in Casa suol portar sogezione a chi ama di star ritirato, e distrazione a chi studia, e parlo conveniente di proibire, che non si ammetta in Casa nessuno, se non fosse persona confidente della nostra Congregazione, ma per comodità di chi vorrà parlare a' Padri, si debbano tener due stanze terrene contigue alla Portaria, ove scenderanno subito, che saranno chiamati dal Portinajo, ed avvertiranno di non ingerirsi mai in negozj secolari, ed a loro non appartenenti, come cosa impropria della nostra Congregazione. E per questa ragione doveranno ancora astenersi i Padri da frequentar la Corte, e la Curia, e quanto più sarà loro possibile, le Cafe de' Secolari, se non in caso di necessità, e d'Infermità.

2. Non minor premura dovranno aver i Padri di mantenersi lontani, e distaccati da qualsivoglia pretensione di Dignità, ed interesse, di robbe, onde a quelli, che saranno occupati da' Superiori di Roma in Confessori straordinari di Monache, o altro simile impiego, si proibisce di pigliare emolumento alcuno; ma si contenteranno di ricevere il premio solo da Giesù Cristo, alla di cui gloria hanno consacrato le loro fatiche tutti quelli, che sono aggregati nella Congregazione di S. Giuseppe. Se poi i Superiori medesimi, o altri Personaggi di Roma quando vorranno servirsi di qualcuno de' Padri, si compiaceranno di chiederlo, e lasciarne l'elezione al Rettore, restaranno meglio serviti, e si toglierà l'occasione d'ambizione, o emulazione, che potrebbe introdursi in Congregazione.

3. E perchè tutti siano liberi all'esercizj della Congregazione, si proibisce a' Padri di tener Cappelle, le quali abbiano obbligazione di Messe della nostra Chiesa, (essendosi da questa proibizione solamente quelli, che l'avevano prima che si facefsero le presenti Constitutioni), e per l'istessa ragione non potranno uscire a dir Messe in altre Chiese senza licenza del Rettore, o de' Sagrestani in sua assenza.

4. Non potranno i Padri essere Confessori



me della Congregazione, o per le spese di essa, dovrà fare il mandato il Ministro, e sottoscrivere dal Rettore; e allora il Cassiere pagará la moneta con riportarne la ricevuta sotto l'istesso Mandato.

## CAPITOLO NONO.

## Del Segretario.

1. Si eleggerà il Segretario dal Rettore, e da' Deputati, e dovrà tenere due libri, in un de' quali scriverà tutti i Decreti, che si faranno, tanto nelle Congregazioni particolari de' soli Deputati quanto nelle generali di tutti i Padri; e nell'altro notará tutti quelli, che verranno nella nostra Congregazione, l'anno, il mese, e il giorno quando entreranno, come forastieri, quando si riceveranno per Novizj, e con qual contribuzione, e circostanze furono ammessi di Congregazione.

2. Offizio ancora farà del Segretario di scrivere lettere, e risponder ogni volta, che occorrerà di scrivere, o di rispondere a nome della Congregazione, delle quali dovrà farne il registro in un libro a parte. Al Segretario parimenti spettará di preparare i voti, quando dovrà farsi l'elezione degl' Officiali, o la piena Congregazione di tutti i Padri.

## CAPITOLO DECIMO.

## De' Deputati.

1. Si eleggeranno i Deputati dalla piena Congregazione con voti segreti, facendosi per ciascun Deputato uno scrutinio; e quello in cui converrà più voti sarà l'electo: e se i voti si divideranno in due Soggetti, o fossero pari, si farà nuovo scrutinio.

2. Ogn'uno darà il suo voto a quello, che stimará più sperimentato nella prudenza, e più capace di spirito, senza riguardo alcuno ad anzianità, mentre però sia stato cinque anni in Congregazione da computarsi dal giorno, che fu ricevuto, come Ospite.

3. Concorreranno i Deputati nel governo della Congregazione con il Rettore nella maniera, come fu fatta menzione, e in tutto ciò, che da esso faranno richiesti, e se parerà spediente, quello che ha l'offizio di Deputato potrà eleggersi ancor per Ministro, lasciandosi ciò all'arbitrio del Rettore, e de' Deputati medesimi.

4. Di numero non doveranno mai essere più di quattro; ma perchè non nasca confusione, si camminerà con quest'ordine. E quando i Padri di Congregazione faranno meno di dieci, si eleggeranno solamente due Deputati. Dalli dieci alli quindici, tre, sopra alli quindici faranno quattro.

## CAPITOLO UNDICESIMO.

## Del Sagrestano.

1. Al Sagrestano apparterrà il governo della Chiesa, e della Sagrestia: sotto la cui custodia faranno le Suppelletili Sagre, con proibizione però di non poter alienare, o imprestare cosa alcuna senza licenza espressa del Rettore, e de' Deputati.

2. Sarà suo peso, che nella Chiesa si cammini con ordine, e con decoro, e con polizia,

e a quest'effetto potrà mettere, e levare i Chierici a suo beneplacito.

3. E perchè nella Sagrestia non nasca confusione, dovrà tenere esposte due tavolette, in una delle quali faranno notate tutte le ore a Messa per Messa, in cui ne' giorni di Domenica si dovrà esporre il Santissimo in Chiesa: e nell'altra il tempo, e l'ordine delle Messe, assegnando la prima, e l'ultima da Settimana in Settimana a ciascuno de' Padri per giro. Soprintenderà ad un Servente, acciocchè ad ore congrue li suoní l'Ave Maria della mattina, di mezzo giorno, e della sera: e acciocchè si dia il segno degl' Esercizj della Domenica, e si accomodi l'Oratorio per l'orazione commune solita a farsi ogni sera.

4. I Padri poi faranno diligenti a celebrare, ogn'uno alle sue ore determinate, e all'ora, che sentiranno chiamarsi dal Sagrestano faranno solleciti, e lasceranno ogn'altra applicazione, ancorchè fossero occupati nello Studio, o in sentir Confessioni.

5. Tutti li Padri si vestiranno indifferentemente in un istesso luogo, e con i medesimi paramenti Sagri, senza distinzione di Offizio, di anzianità, o di merito. Per li Forastieri nondimeno, si adopreranno paramenti particolari, e differenti da quelli de' Padri, secondo la qualità de' Soggetti, i quali sarà cura del Sagrestano, che siano trattati con civiltà e polizia.

6. Il Sagrestano, e tutti gl'altri Padri della nostra Congregazione avvertiranno di non fermarsi in Chiesa a discorrere lungamente con Donna: ma quando saranno da esse chiamati, si spediranno presto, e se il negozio portasse lunghezza, potranno sentirle con commodità nel Confessionario.

## CAPITOLO DECIMOSECONDO.

## De' Novizj.

1. Novizj, si chiameranno quelli, che dopo esser stati sei mesi come Forastieri, faranno ammessi alli due anni di approvazione. Cammineranno questi sotto la direzione di uno de' Deputati il più atto a quest'Offizio, da eleggersi dal Rettore con il consenso de' Deputati medesimi, e il Deputato eletto ad aver la cura, e direzione de' Novizj, avvertirà di tenerli sempre esercitati nella virtù, e nello spirito, e applicati per quanto sarà possibile agli Studj sagri.

2. Offizio sarà de' Novizj di assistere ne' giorni di Festa alla Sagrestia, e alla Chiesa; daranno di mano ad accomodare gl'Altari, serviranno ogni giorno a Messa, spesso visiteranno gl'Ospedali, e si esercitaranno in ogn'altra operazione, che loro sarà imposta dal Direttore. Potranno essere dispensati dal Rettore, e da' Deputati per qualche esercizio publico del nostro Istituto; purchè il bisogno sia grave, e non si dispensi con facilità; Onde avvertiranno di tenerli per sempre occupati per quanto sarà possibile in Esercizj proprj de' medesimi Novizj. Terminato poi il Noviziato, e allora, che faranno ammessi, e dichiarati di Congregazione potranno eleggersi dal Rettore, e Deputati a tutti gl'Offizj.

## CAPITOLO DECIMOTERZO.

## Degl' Infermi.

1. Sarà cura degl' Infermieri, che siano trattati

tati gl'Infermi con tutta la carità, e serviti con ogni diligenza possibile. Onde potrà valersi in ciò di un Servente, e se vedesse l'Infermo non potesse sovvenirli del necessario con le sue rendite, dovrà l'Infermiere farne parte al Rettore, di cui sarà peso, che gli sia somministrato dalla Congregazione quanto sarà di bisogno.

2. Gravandosi il male, quando l'Infermo sarà dichiarato spedito da' Medici, per tutto il tempo, che sopravverrà sarà sempre assistito da un Padre, e allora che si vedrà vicino a morire si chiameranno tutti acciocchè resti aiutato in quel punto con le comuni orationi, morto si esporrà in Chiesa con quattro torce, e presente il Cadavere, si faranno celebrare per quell'anima trenta Messe, e con la Messa cantata, e tutto ciò dovrà farsi a spese della nostra Congregazione.

3. E perchè restino sempre suffragate le Anime de' Padri, e Benefattori della nostra Casa, si faranno ogn'anno due Anniversarj. Uno il primo giorno non impedito, dopo la Commemorazione de' morti per le Anime di tutti i Padri, e Fratelli defonti; e l'altro il primo giorno non impedito dopo la festa di S. Giuseppe in suffragio delle Anime de' nostri Benefattori, e per quelli, che hanno cooperato all' Erezione di questa nostra Congregazione di S. Giuseppe.

## CAPITOLO DECIMOQUARTO.

## De' Serventi.

1. I Serventi potranno riceverli, e licentiarli dal solo Rettore, e Deputati per giuste cause, e notabil demerito: faranno questi mantenuti a spese della Congregazione, a cui solamente dovranno servire, e non a Padri particolari. Trattaranno i Padri con ogni riverenza, ed ossequio, e vivranno sotto la disciplina, e direzione del Ministro, al quale, ed al Rettore, e non ad altri dovranno sempre obbedire. Non riceveranno per serventi, se non persone di costumi esemplari, di buon indole, e di buona fama: che non siano contumaci, e abbiano altro fine, che di servire al Signore, che non passino trent'anni di età, e che non abbino Moglie.

2. Si comunicheranno tutte le feste, e un altro giorno tra la Settimana, che loro si assegnerà dal Ministro: e quando succederà la morte, si esporranno in Chiesa con quattro torce, ciascuno de' Padri nell'istessa mattina, in cui sarà esposto il Cadavere, celebrerà la Messa per l'Anima del Defonto.

3. Vifa assignatione annuorum scutorum, quadraginta quinque moneta pro complemento annui redditus scutorum tercentum pro Dote ejusdem Congregationis, & onerum illi incumbentium supportatione, facta a R. D. Claudio Joseph Habé sub die 13. Aprilis 1684. aliisque visis viden., consideratis consideran., & tam auctoritate propria ordinaria, quam vigore facultatum dictæ S. Congregationis Visitationis sibi delegata, & omnia &c. prædictam Congregationem S. Joseph apud ipsam Ecclesiam S. Pantaleonis pro Conviventibus, & non Conviventibus, jampridem, ut præfertur erectam in Congregationem pro Sacerdotibus, & Clericis tantum in ipsa Conviventibus sub Regulis, & Constitutionibus præarratis, sine tamen alicujus voti solemnem emissionem, restrinxit, & reduxit, & denuo quantum opus sit erexit, & instituit, erigit, & insti-

tuit. Eidemque annuum perpetuum redditum prædictorum tercentorum scutorum applicat, & attribuit, atque eosdem Patres Oratores Conviventes, ac pro tempore existentes, hujus ejusdem novæ Congregationis ejusdem Corpus legitime constitutæ decrevit, exclusis omnibus non Conviventibus a Corpore ejusdem Congregationis, quibus tamen pro tempore eorum exercitiis spiritualibus sub directione alicujus ex Sacerdotibus Conviventibus peragendis, Aulam Superiorem Sacrificii imminentem cum Altari, & Imagine S. Joseph ante illud applicat, pro Oratorio assignavit, & assignat: utque omnibus, & singulis privilegiis, indultis, & gratiis, quibus aliæ legitime Presbyterorum, & Clericorum Sæcularium Congregationes, & Collegia ejusmodi de jure, usu, & consuetudine, aut alias quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur, & gaudent, ac uti, frui, potiri, & gaudere possunt, & poterunt in futurum libere, & licite gaudere possint, & valeant benigne in Domino concessit, & indulget; ac prout omnia bona intuitu ejusdem Congregationis huc usque acquisita, aliæque legitime pia, donationes, elemosinas, & fidelium oblationes in posterum assignandas, & largiendas eidem Congregationi ex nunc prout ex tunc applicat, & appropriat illorum omnium corporalem, realem, & actualem possessionem libere apprehendere, & perpetuo retinere, fructusque, redditus, & proventus, jura, & actiones, & emolumenta quacunque percipere, exigere, levare, & recuperare, ac in dicta Congregationis usum, & utilitatem convertere posse voluit, & mandavit.

4. Et demum pro ejusdem gubernio constitutiones prædictas de Eminentiæ sue Ordine compilatas, & ut præfertur revisas, approbat, & confirmat: reservato sibi jure, per se, vel per alium a se deputandum Computa, & administrationes prædictorum effectuum Congregationis usque ad presentem diem, necnon quotannis in futurum, & in fine anni revidendi, & examinandi, & insuper præmissis &c. omnia &c. Decretum non solum &c., sed omni &c. suppleto &c. G. Cardinalis Carpineus Vicarius, & Im. Raphael Fabrettus Secretarius &c., prout latius in dicto Libro &c. Ad quem &c. In quorum &c. Datum, Romæ hac die 16. Septembris 1684. Ita est Raphael Fabrettus Secretarius &c.

5. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, præfati exponentes præmissa, quo firmius subsistant, & serventur exactius Apostolicæ nostræ confirmationis patrocinio communiri summo desiderio: nos specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet inmoderate existunt, ad effectum presentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinatis, restrictionem, & reductionem prædictæ Congregationis S. Josephi pro Conviventibus, & non Conviventibus erectæ in Congregationem pro Presbyteris, & Clericis tantum in ipsa Conviventibus, ipsiusque novæ Congregationis erectionem, & institutionem, ac dicti Oratorii pro non Conviventibus assignationem, necnon supradictarum Constitutionum appro-

Assignatio red-  
ditus 300. sc.

Cætesio pri-  
vilegiorum si-  
milium Con-  
gregationum.

Card. Vicarius  
vindictæ re-  
visionem co-  
putorum.

Preces dis-  
tinctum Presby-  
terorum Câ-  
viventium.

Confirmatio  
relati Decreti  
Card. Vic. etc.

Mandatū pro  
executione  
supra Decre-  
torum.